REGOLAMENTO (CEE) N. 2095/87 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia »

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1883/78 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 801/87 [4], elenca nell'allegato le misure che rispondono alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 ; che detto allegato viene periodicamente aggiornato dal Consiglio ;

considerando che, tenuto conto delle numerose modifiche apportate alle misure di regolarizzazione dei mercati decise dal Consiglio o dalla Commissione, della necessità di più frequenti aggiornamenti dell'elenco che raggruppa tutte queste misure e del suo carattere declaratorio, conviene prevedere che in futuro questa lista sarà redatta e aggiornata secondo una procedura semplificata, per mantenere le misure predette conformi alla normativa applicabile nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

L'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 13 di detto regolamento ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie L. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. SCHALL HOLBERG

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
[3] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14.